


N. 04159/2012 REG.PROV.CAU.  
N. 01143/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1143 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla

Federazione Italiana Sport Equestri Fise, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Colagrande, Santi Dario Tomaselli e Raffaele Izzo, con domicilio eletto presso l'avv. Roberto Colagrande in Roma, via G. Paisiello, 55;

***contro***

Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cecinelli, presso il cui studio in Roma, p.zza A. Mancini, 4, è elettivamente domiciliato;

Alta Corte di Giustizia Sportiva, non costituita in giudizio;

Federazione Italiana Turismo Equestre Trec Ante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Letizia Lombardi e Alessandra Costanza, con

domicilio eletto presso l'avv. Letizia Lombardi in Roma, via Crescenzo, 74;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

con il ricorso principale:

- della decisione n. 32 del 22 dicembre 2011, con la quale l'Alta Corte di Giustizia Sportiva ha accolto il ricorso della Fitetrec volto all'annullamento del provvedimento con cui la Fise ha organizzato il campionato italiano open di team penning, in programma a milano il 13-16 ottobre 2011; del provvedimento con cui la fise ha organizzato la coppa delle regioni nell'ambito della Fieracavalli, in programma a Verona il 3.11.2011; di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso ancorché non conosciuto;

con i motivi aggiunti:

- della decisione n. 23 del 17.09.2012 (le cui motivazioni sono state pubblicate in data 5.10.2012) con cui l'Alta Corte di Giustizia Sportiva, in sede di ottemperanza, ha accolto il ricorso proposto da Fitetrec per ottenere l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione dell'AGCS n. 32/2011.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coni - Comitato Olimpico

Nazionale Italiano e di Federazione Italiana Turismo Equestre Trec Ante e di Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 il cons. Giulia Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'atto di motivi aggiunti, notificato il 30 ottobre 2012 e depositato il successivo 31 ottobre;

Considerato che oggetto dell'atto introduttivo del giudizio è il riparto di competenza, tra la Fise e la Fitetrec, nell'organizzazione di manifestazioni sportive equestri relative alla disciplina del Turismo equestre, del Trec e della Monta di lavoro, disciplina rispetto alle quali la controinteressata Fitetrec afferma di avere una competenza esclusiva, per la cui difesa ha proposto ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva;

Considerato che a tale competenza esclusiva, che la Fitetrec fonda su un accordo sottoscritto con la Fise il 3 agosto 2010 e sul proprio status di "Disciplina associata al Coni", la Fise oppone una propria competenza concorrente, il cui fondamento si rinviene nella delibera

dell'Agcm dell'8 giugno 2011 (che ha accettato gli impegni proposti dalla Fise), non impugnata da Fitetrec;

Visto il primo motivo, con il quale la Fise deduce l'incompetenza dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva a decidere il ricorso proposto dalla Fitetrec ed avente ad oggetto l'organizzazione, da parte della Fise, di alcune manifestazioni;

Ritenuta, in sede di prima delibazione propria della fase cautelare, la competenza dell'Alta Corte di Giustizia sportiva a decidere la controversia proposta dalla Fitetrec;

Ritenuto infatti che spetta all'Alta Corte decidere se una controversia abbia il carattere della "notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo", presupposto questo che, ai sensi dell'art. 12 bis dello Statuto del Coni, assume connotato indispensabile perché la controversia possa essere delibata dall'Alta Corte;

Considerato in ogni caso che i numerosi interventi del Coni nei rapporti tra Fise e Fitetrec dimostrano la rilevanza per l'ordinamento sportivo della vicenda contenziosa che vede coinvolti i due predetti soggetti e di cui l'odierno gravame è solo l'epilogo;

Considerato che l'Alta Corte non ha sindacato la delibera dell'Agcm dell'8 giugno 2011, peraltro neanche impugnata dalla Fitetrec;

Considerato che non costituisce motivo di inammissibilità del ricorso (né è previsto come tale dal Codice dell'Alta Corte di giustizia Sportiva) la mancata sottoscrizione del legale rappresentante in calce al ricorso soprattutto se questi ha rilasciato, nella prima pagina del

ricorso stesso, il mandato al difensore che ha poi sottoscritto il ricorso;

Considerato che il ricorso proposto dinanzi all'Alta Corte non doveva essere notificato anche ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche impugnate (Milano cavalli e Verona Fiera cavalli) i quali, essendo organismi estranei al mondo dello sport, non possono assumere la veste di controinteressati (e quindi eventualmente comparire in giudizio) in una controversia sportiva, pur potendo rivolgersi successivamente dinanzi al giudice competente per chiedere la condanna della Fise per eventuali danni economici patiti per effetto degli eventi non più organizzati;

Considerato che dalla lettura dell'intero ricorso proposto in sede sportiva dalla Fitetrec si evince il petitum e la causa petendi;

Considerato altresì che la Fitetrec, che non ha impugnato la delibera Agcm dell'8 giugno 2011 ritenendola non lesiva dei propri interessi, non aveva altra tutela dinanzi al giudice sportivo che impugnare gli eventi organizzati dalla Fise;

Considerato che l'Alta Corte ha ritenuto di non poter condividere l'assunto della Fise secondo cui la stessa sarebbe stata costretta, per causa di forza maggiore – rappresentata dalla delibera dell'Agcm dell'8 giugno 2011, che ha reso obbligatori gli impegni da essa assunti – a contravvenire all'accordo siglato con Fitetrec nell'agosto 2010;

Considerato infatti che ad avviso dell'Alta Corte: a) gli impegni assunti da un'impresa nell'ambito di un procedimento antitrust sono

di natura volontaria e, in quanto tali, non possono costituire causa di forza maggiore e giustificare la risoluzione di un previo accordo a carattere vincolante per le parti che lo hanno stipulato; b) in ogni caso, la delibera dell'Agcm nulla dice in ordine all'eventuale ambito di riserva d'attività di altre entità sportive affiliate al Coni, quale appunto la Fitetrec, limitandosi ad individuare le attività della cui organizzazione la Fise ha l'esclusiva e quelle in cui non può arrogarsi alcuna prerogativa;

Ritenuto che non è condivisibile il primo assunto su cui si fonda la decisione dell'Alta Corte di accoglimento del ricorso, secondo cui la delibera Agcm, che ha accolto gli impegni, non assume carattere vincolante atteso che, in sede di esame sugli impegni ex art. 14-ter, l. 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità spende un potere di carattere ontologicamente pubblicistico, ed il relativo provvedimento di accettazione degli impegni stessi costituisce pur sempre (e nonostante il ricorso a moduli operativi ispirati al dialogo fra le parti) modalità di espressione di un potere autoritativo del medesimo segno di quello esercitato nel caso di esercizio del potere sanzionatorio finale (Cons.St., sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4393);

Considerato che i connotati pubblicistici dell'attività svolta dall'Agcm non vengono meno solo perché, nell'ambito del tratto endoprocedimentale caratterizzato dalla presentazione e dell'esame della proposta di impegni, l'Autorità (pur non dismettendo, appunto, la titolarità e l'esercizio di prerogative di stampo pubblicistico)

coopera con i soggetti privati secondo modalità ispirate al dialogo, alla leale collaborazione e alla partecipazione procedimentale (Cons.St., sez. VI, 20 luglio 2011, n. 4393);

Considerato che è invece condivisibile il secondo assunto dell'Alta Corte secondo cui, per effetto degli impegni assunti dalla Fise ed accettati dall'Agcm non sorge alcuno ostacolo all'osservanza degli altri impegni, questa volta assunti su un piano privatistico ma non per questo meno vincolanti, oggetto dell'accordo con la Fitetrec del 3 agosto 2010;

Considerato infatti che l'assunzione degli impegni con l'Agcm (e da questa approvati con propria delibera) ha lo scopo di assicurare la libera concorrenza nel mercato di riferimento, garantendo di non valicare ambiti che l'Autorità ritiene spettanti ad altri operatori del mercato ed evitando così la procedura di infrazione;

Ritenuto peraltro che l'assunzione di detti impegni non può certo far venire meno accordi assunti da un soggetto (nella specie, Fise), sempre a garanzia dello spazio che nel settore di riferimento ha un altro operatore (Fitetrec), se limitativi del proprio ambito di operatività e dunque maggiormente garantisti della tutela (minima) deliberata dall'Agcm;

Considerato che tale ultimo assunto conferma l'irrilevanza, al fine del decidere, della mancata tempestiva impugnazione dinanzi al Tar del Lazio, da parte di Fitetrec, della delibera Agcm dell'8 giugno 2011, non essendo la stessa lesiva dei propri interessi;

Considerato che anche l'atto di motivi aggiunti - con il quale è impugnata la delibera dell'Alta Corte di giustizia Sportiva n. 23 del 17 settembre 2012, che ha accolto il ricorso, proposto dalla Fitetrec, per l'adempimento dell'obbligo di conformarsi alla decisione della stessa Alta Corte di Giustizia Sportiva n. 32 del 2011 - non appare provvisto di sufficiente fumus, stante la contrarietà dell'art. 1, comma 2, dello Statuto Fise approvato il 2 febbraio 2012 con la pregressa decisione dell'Alta Corte n. 32 del 22 dicembre 2011; Ritenuto pertanto che non sussistono i presupposti previsti per l'accoglimento dell'istanza cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Giulia Ferrari, Consigliere, Estensore



**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)